CAMERA DEI DEPUTATI N. **2905**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTA, AMBROSI, CARÈ, D'ALFONSO, DI SANZO, FERRARI, GIRELLI, MANZI, MARINO, SERRACCHIANI, SIMIANI, SOTTANELLI

Istituzione del « Cammino dei pastori » nonché disposizioni concernenti la tutela e la valorizzazione dei tratturi regi per lo sviluppo dei territori interni e il rientro dei cittadini italiani residenti all'estero e dei loro discendenti

Presentata il 27 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che la transumanza e la rete dei tratturi rappresentano uno degli archetipi più profondi della storia territoriale italiana, in particolare nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia. I tratturi regi, tra cui il tratturo Magno che collega L'Aquila e Foggia, costituiscono le tracce fisiche di una pratica millenaria che ha plasmato insediamenti, paesaggi, economie e identità locali nel lungo periodo, dalla costituzione del Regno di Napoli fino all'età contemporanea.

Nel 2019 la transumanza è stata riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, rafforzando la responsabilità dell'Italia nel conservarne e rigenerarne i paesaggi e le pratiche, non solo in chiave di memoria ma anche di sviluppo sostenibile.

I territori interni attraversati dai tratturi, in particolare i comuni delle aree appenniniche e del Tavoliere delle Puglie connessi al tratturo Magno, sono oggi segnati da dinamiche di spopolamento, invecchiamento, rarefazione dei servizi e abbandono di una parte significativa del patrimonio edilizio. Nella sola area dei tre tratturi regi si stimano centinaia di comuni, con centinaia di migliaia di abitanti e una quota rilevante di abitazioni non occupate o abbandonate, concentrati in borghi e paesi interni a forte rischio demografico.

In questo quadro, la riattivazione dei tratturi regi come cammini strutturati, mediante l'istituzione del « Cammino dei pastori », può diventare un mezzo territoriale di connessione tra i borghi, i servizi, le economie locali e le nuove residenzialità, integrando il turismo lento, l'agricoltura, la pastorizia, le foreste, la cultura e le nuove forme di imprenditorialità.

Le stesse aree interne interessate dal Cammino dei pastori hanno storicamente alimentato l'emigrazione italiana verso l'Europa del nord, le Americhe e gli altri continenti, contribuendo in misura rilevante alla formazione delle comunità italiane all'estero. L'Associazione dei comuni per il turismo delle radici e le iniziative sul turismo delle radici evidenziano oggi una domanda crescente di ritorno, simbolico e materiale, verso i luoghi di origine, che può tradursi in progetti di reinsediamento e investimento nei borghi interni.

La presente proposta di legge intende cogliere questa opportunità, ponendo il Cammino dei pastori e il tratturo Magno al centro di una strategia che coniughi la valorizzazione territoriale, il contrasto dello spopolamento e la promozione del rientro degli italiani all'estero e dei loro discendenti, anche attraverso strumenti dedicati di sostegno all'insediamento abitativo e produttivo.

Negli ultimi anni, alcune esperienze come l'associazione « Il Tratturo Magno 4.0 », inserita nell'ambito del Terzo settore, hanno mostrato come i tratturi possano diventare impulsi per la rigenerazione economica e sociale delle aree interne. Tale associazione riunisce le imprese dei settori agricolo, forestale, pastorale, turistico, culturale, commerciale e dei servizi, oltre a lavoratori autonomi, cooperative e fondazioni socioculturali, promuovendo la co-programmazione e co-progettazione con le istituzioni.

Il Festival del tratturo è un festival itinerante che si è svolto in alcune città come L'Aquila, Foggia, Lanciano e Chieti, e ha attivato momenti di confronto tra gli amministratori, gli esperti e le comunità locali, istituendo altresì un premio letterario internazionale, che favorisce l'elaborazione di progetti pilota sul tratturo Magno, anche nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tali esperienze offrono una base operativa concreta per la definizione dell'istituendo Cammino dei pastori e per la sperimentazione di modelli di gestione pubblico-privata del sedime fratturale.

La presente proposta di legge si inserisce nel solco delle iniziative legislative nazionali sui cammini, in particolare la legge 13 febbraio 2026, n. 24, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, riprendendone i princìpi, le definizioni e gli strumenti di *governance* come quadro generale di riferimento e collocandosi come disciplina speciale del Cammino dei pastori e al tratturo Magno.

Sul piano costituzionale, la presente proposta di legge comporta un incrocio tra le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; rapporti internazionali; politiche per gli italiani all'estero, e le competenze regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, turismo, governo del territorio, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, valorizzando gli strumenti di concertazione e intesa già sperimentati nella citata legge n. 24 del 2026 sui cammini d'Italia.

La presente proposta di legge è composta da dodici articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, istituendo il Cammino dei pastori, con particolare riferimento alla rete dei tratturi regi e al tratturo Magno, come infrastruttura storica, culturale e paesaggistica di interesse nazionale, al servizio della valorizzazione dei territori interni, dello sviluppo locale sostenibile, della lotta allo spopolamento e del rientro degli italiani all'estero, in coordinamento con le disposizioni della citata legge n. 24 del 2026 sui cammini d'Italia.

L'articolo 2 individua l'oggetto e le definizioni. L'articolo 3 istituisce il Cammino dei pastori quale itinerario di rilevante interesse nazionale e riconosce formalmente il tratturo Magno quale corridoio pastorale prioritario e tratto pilota, inserito nella banca dati dei cammini d'Italia.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale « Cammino dei pastori – tratturo Magno ». L'articolo 5 istituisce il tavolo permanente dei tratturi e della transumanza.

L'articolo 6 prevede la predisposizione del programma strategico nazionale per il Cammino dei pastori, di durata triennale. L'articolo 7 affida alla cabina di regia la predisposizione del Piano per l'individuazione e la realizzazione di un percorso attrezzato lungo la via del tratturo Magno.

L'articolo 8 introduce una disciplina specifica per la concessione gratuita ad uso agro-silvo-pastorale delle porzioni non essenziali del demanio tratturale, in favore di persone fisiche e imprese che presentino una congrua proposta di valorizzazione della parte tratturale limitrofa destinata al Cammino dei pastori, connessa ad obblighi di cura, manutenzione, fruibilità pubblica e partecipazione alla gestione pubblico-privata del percorso attrezzato.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente le misure per lo sviluppo locale, l'occupazione e il rientro degli italiani all'estero nei comuni del Cammino dei pastori, e gli interventi in ambito culturale, educativo e di promozione destinati alle comunità italiane all'estero. L'articolo 11 istituisce un sistema di monitoraggio e prevede la trasmissione di una relazione biennale alle Camere. L'articolo 12 reca le disposizioni finanziarie, la clausola di salvaguardia e il coordinamento con le disposizioni della legge 13 febbraio 2026, n. 24.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 febbraio 2026, n. 24, la presente legge riconosce e valorizza il « Cammino dei pastori », con particolare riferimento alla rete dei tratturi regi e al tratturo Magno, quali infrastrutture storiche, culturali e paesaggistiche di interesse nazionale, strettamente connesse al patrimonio culturale immateriale della transumanza.

2. La legge persegue le seguenti finalità:

a) tutelare, valorizzare e rigenerare i territori interni attraversati dai tratturi, contrastando lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e il degrado del patrimonio insediativo e ambientale;

b) promuovere forme di sviluppo locale sostenibile fondate sul turismo lento, sulle filiere agro-silvo-pastorali, sulle attività culturali e artigianali e sui servizi di comunità;

c) favorire il rientro dei cittadini italiani residenti all'estero e dei loro discendenti, attraverso percorsi di reinsediamento e di investimento nei comuni interessati dal Cammino dei pastori;

d) salvaguardare e trasmettere la memoria storica e il patrimonio culturale materiale e immateriale legato alla transumanza e ai tratturi, anche come leva di sviluppo dei territori interni.

Art. 2.

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni concernenti la promozione, la tutela, la manutenzione e la valorizzazione dei cammini dei pastori, dei tratturi regi e dei percorsi della transumanza, con partico-

lare attenzione al tratturo Magno quale tratto pilota del Cammino dei pastori, istituito ai sensi dell'articolo 2.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « Cammino dei pastori »: itinerario culturale, storico e paesaggistico, percorribile prevalentemente a piedi, a cavallo, in bicicletta o con altri mezzi non motorizzati, che ricalca o connette antichi percorsi pastorali, tratturi, tratturelli e vie della transumanza;

b) « tratturi regi »: gli antichi tracciati di transumanza inseriti nelle cartografie storiche e nella tradizione giuridica e amministrativa, che hanno svolto una funzione strutturante per l'organizzazione territoriale e insediativa, in particolare nelle regioni appenniniche e meridionali;

c) « tratturo Magno »: tratturo regio di 244 chilometri che collega L'Aquila e Foggia;

d) « territori interni »: i comuni caratterizzati da bassa densità insediativa, da distanza dai principali poli di offerta di servizi essenziali e da fragilità demografica ed economica, come individuati dagli strumenti nazionali e regionali in materia di aree interne;

e) « comuni del Cammino dei pastori »: i comuni il cui territorio è attraversato o interessato, in tutto o in parte, dal tracciato del Cammino dei pastori e dai relativi tratti del tratturo Magno e degli altri tratturi regi.

Art. 3.

(Istituzione del Cammino dei pastori e riconoscimento del tratturo Magno)

1. Ai fini della valorizzazione del territorio e del contrasto dello spopolamento, è istituito il Cammino dei pastori, quale itinerario di rilevante interesse nazionale e strumento di integrazione delle politiche culturali, ambientali, turistiche, agricole, sociali e per le aree interne.

2. Il tratturo Magno è riconosciuto quale corridoio pastorale prioritario e tratto pi-

lota del Cammino dei pastori, che rappresenta un modello di riferimento per l'estensione delle disposizioni della presente legge ad altri tratturi e cammini della transumanza e costituisce un laboratorio per la sperimentazione di azioni di sviluppo territoriale integrato.

3. Il Cammino dei pastori è inserito nella banca dati dei cammini d'Italia di cui all'articolo 2 della legge 13 febbraio 2026, n. 24, assicurandone l'integrazione con i cammini regionali e interregionali esistenti e con gli itinerari culturali europei, anche al fine di attrarre flussi turistici, investimenti e residenze nei territori interni.

Art. 4.

(Cabina di regia nazionale « Cammino dei pastori – tratturo Magno »)

1. Presso il Ministero del turismo è istituita la cabina di regia nazionale « Cammino dei pastori – tratturo Magno », di seguito denominata « cabina di regia ».

2. La cabina di regia di cui al comma 1:

a) definisce gli indirizzi strategici e coordina le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge, assicurando la coerenza con le politiche per lo sviluppo dei territori interni, la valorizzazione del paesaggio rurale e il contrasto dello spopolamento;

b) assicura il raccordo con le altre iniziative nazionali e regionali in materia di cammini, aree interne, agricoltura, ambiente, cultura e rientro degli italiani all'estero;

c) predispone e aggiorna il programma strategico nazionale per il Cammino dei pastori di cui all'articolo 6;

d) predispone, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano per l'individuazione e la realizzazione di un percorso attrezzato lungo la via del tratturo Magno di cui all'articolo 7.

3. La cabina di regia è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del turismo, che la presiede;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della cultura, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

c) un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma nel cui territorio insistono tratti del Cammino dei pastori;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

e) un rappresentante degli enti nazionali di gestione delle aree naturali protette maggiormente interessati;

f) un rappresentante indicato dagli enti di rappresentanza degli italiani all'estero;

g) un rappresentante dell'Associazione italiana comuni del turismo delle radici (AICOTUR);

h) fino a un massimo di tre esperti designati dal Ministro del turismo tra persone di comprovata esperienza nei settori dei cammini, delle aree interne, dello sviluppo territoriale e della pianificazione.

4. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o emolumenti comunque denominati.

Art. 5.

(Tavolo permanente dei tratturi e della transumanza)

1. Presso la cabina di regia è istituito il tavolo permanente per i tratturi e la transumanza, di seguito denominato « tavolo permanente », quale sede di consultazione e co-progettazione con le comunità locali e gli attori socio-economici.

2. Il tavolo permanente è composto da rappresentanti:

a) degli enti del Terzo settore operanti lungo i tratturi e nei territori interni;

b) delle imprese dei settori agricolo, forestale, pastorale, turistico e culturale;

c) delle cooperative di comunità e delle fondazioni di scopo socio-culturale;

d) delle università, dei centri di ricerca e degli istituti culturali;

e) delle iniziative e reti riconducibili a festival, premi e progetti dedicati ai tratturi e alla transumanza.

3. Il tavolo permanente formula proposte alla cabina di regia, collabora alla definizione del programma strategico di cui all'articolo 6, individua i progetti pilota e le buone pratiche, promuove la partecipazione delle comunità locali e degli italiani all'estero.

Art. 6.

(Programma strategico nazionale per il Cammino dei pastori)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, la cabina di regia adotta, con cadenza triennale, il programma strategico nazionale per il Cammino dei pastori, di seguito denominato « programma strategico ».

2. Il programma strategico:

a) definisce gli obiettivi e le priorità territoriali per la realizzazione e il completamento del Cammino dei pastori, a partire dal tratturo Magno, in funzione della valorizzazione dei territori interni e della creazione di nuove opportunità insediative ed economiche;

b) individua i tratti di tratturo e i comuni interessati dagli interventi;

c) stabilisce le tipologie di intervento ammissibili, ivi compresi gli interventi concernenti la manutenzione leggera, la messa in sicurezza, la segnaletica, l'informazione, i servizi ai camminatori, il recupero di manufatti tradizionali e infrastrutture minori;

d) prevede azioni specifiche per il contrasto dello spopolamento, per la creazione di occupazione nei territori interni e per il

rientro degli italiani all'estero, anche attraverso strumenti dedicati all'insediamento abitativo e produttivo nei comuni interessati;

e) coordina gli interventi previsti dal Piano per l'individuazione e la realizzazione di un percorso attrezzato lungo la via del tratturo Magno di cui all'articolo 7;

f) definisce i criteri e le modalità di coordinamento con i programmi e i fondi nazionali, regionali e dell'Unione europea.

Art. 7.

(Piano per l'individuazione e la realizzazione di un percorso attrezzato lungo la via del tratturo Magno)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, la cabina di regia predispone, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano per l'individuazione e la realizzazione di un percorso attrezzato lungo la via del tratturo Magno, di seguito denominato « Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno ».

2. Il Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno:

a) individua il tracciato continuo del percorso attrezzato, definendo i tratti prioritari, le connessioni con la rete dei cammini esistenti e con i centri abitati, le aree di sosta, i punti tappa e i servizi minimi;

b) stabilisce i livelli tecnici relativi alla sicurezza, alla segnaletica, alla manutenzione, all'accessibilità e alla compatibilità con le pratiche agro-silvo-pastorali;

c) indica le modalità di gestione del percorso attrezzato in una prospettiva di partenariato pubblico-privato, definendo i ruoli, gli obblighi e le forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;

d) individua gli interventi necessari per garantire la continuità del sedime e la riqualificazione delle porzioni degradate o interrotte, anche mediante concessioni in uso gratuito per finalità agro-silvo-pasto-

rale ai sensi dell'articolo 8, favorendo il riuso di manufatti e infrastrutture rurali esistenti.

3. Il Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno è adottato dalla cabina di regia, previo parere delle regioni interessate, sentiti i comuni del Cammino dei pastori e il tavolo permanente, ed è aggiornato, con le medesime modalità, almeno ogni cinque anni.

Art. 8.

(Concessione in uso gratuito per finalità agro-silvo-pastorale delle porzioni non essenziali del demanio tratturale e gestione pubblico-privata del percorso attrezzato)

1. Nel rispetto del carattere demaniale e dell'inalienabilità dell'asse principale dei tratturi regi e delle porzioni di maggior pregio storico, paesaggistico e ambientale, le porzioni di sedime tratturale non essenziali alla continuità funzionale, paesaggistica e ambientale del percorso attrezzato possono essere concesse in uso gratuito a persone fisiche e giuridiche, per finalità coerenti con le pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali.

2. Il Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno individua le porzioni di terreno tratturale che possono essere concesse in uso gratuito ai sensi del comma 1, assicurando in ogni caso la continuità del Cammino dei pastori, la fruibilità pubblica e la tutela dei valori storico-culturali e paesaggistici.

3. L'uso gratuito di cui al comma 1 può essere concesso alle persone fisiche, agli agricoltori e alle imprese agricole che:

a) risultino utilizzatori, anche potenziali, dei terreni tratturali nel rispetto della normativa vigente;

b) presentino una congrua proposta di valorizzazione della porzione di sedime tratturale limitrofa destinata al percorso attrezzato del Cammino dei pastori, secondo i criteri stabiliti dal Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno;

c) si impegnino, mediante stipulazione di apposita convenzione, a garantire la cura, la manutenzione e la fruibilità del tratto destinato al percorso attrezzato nonché a svolgere attività agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità della presente legge.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono, in particolare:

a) gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto destinato al percorso attrezzato e degli spazi funzionalmente connessi;

b) le modalità di accesso e fruizione pubblica del tratto medesimo, nel rispetto della sicurezza e delle esigenze produttive;

c) i contenuti minimi della proposta di valorizzazione agro-silvo-pastorale, anche sotto il profilo del recupero dei paesaggi tradizionali, del presidio ambientale, dei servizi ai camminatori e dell'integrazione con le filiere locali;

d) la durata della concessione in uso gratuito e le cause di revoca o di risoluzione in caso di inadempimento degli obblighi assunti.

5. La concessione in uso gratuito può essere subordinata all'obbligo, in capo al concessionario, di partecipare alla gestione pubblico-privata del percorso attrezzato del Cammino dei pastori, secondo le modalità stabilite dalla cabina di regia e dagli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante la messa a disposizione di servizi, strutture o attività coerenti con le finalità della presente legge.

6. Restano inalienabili e permanentemente destinate all'uso pubblico le porzioni di sedime tratturale che costituiscono l'asse principale del percorso attrezzato o che insistono in aree di particolare pregio storico, paesaggistico, ambientale o archeologico, come individuate dal Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno.

Art. 9.

(Misure per lo sviluppo locale, l'occupazione e il rientro degli italiani all'estero)

1. Nei comuni del Cammino dei pastori sono promosse misure di sostegno volte

alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo locale, concernenti in particolare:

a) le iniziative di ospitalità diffusa, gli agriturismi, i rifugi e i servizi di accoglienza integrati, quali strumenti di contrasto dello spopolamento e di attrazione di nuovi residenti;

b) le filiere agroalimentari di qualità, principalmente legate alla pastorizia estensiva e ai prodotti lattiero-caseari e forestali tradizionali;

c) le attività artigianali, culturali, creative e di servizi al turismo lento.

2. A valere sulle risorse destinate alle politiche per gli italiani all'estero e per le aree interne possono essere previste forme di incentivazione specifica, anche a carattere sperimentale, in favore di:

a) cittadini italiani residenti all'estero e i loro discendenti che intendano trasferire la residenza nei comuni del Cammino dei pastori;

b) iniziative imprenditoriali, sociali e culturali avviate, anche in forma associata o cooperativa, dagli italiani rientrati dall'estero nei medesimi comuni.

3. Il programma strategico di cui all'articolo 6 stabilisce i criteri di priorità per l'accesso alle misure di cui al presente articolo, tenendo conto della situazione demografica ed economica dei comuni interessati e del contributo degli interventi al ripopolamento dei territori e alla creazione di occupazione giovanile e femminile.

Art. 10.

(Iniziative per la cultura, l'educazione, la ricerca e di promozione verso le comunità italiane all'estero)

1. Il Ministero della cultura, di concerto con gli altri Ministeri interessati, promuove progetti culturali, educativi e di ricerca dedicati alla transumanza, ai tratturi e al Cammino dei pastori, anche in collaborazione con le scuole, le università, gli enti locali e gli enti del Terzo settore.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene la diffusione della conoscenza del Cammino dei pastori presso le collettività italiane all'estero, anche attraverso la rete diplomatico-consolare, i comitati degli italiani all'estero e gli organismi di rappresentanza delle comunità.

3. Sono favorite le iniziative concernenti il turismo di ritorno e lo scambio culturale che coinvolgano gli italiani all'estero nei percorsi del Cammino dei pastori, con particolare attenzione ai comuni di origine delle famiglie emigrate.

Art. 11.

(Monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. La cabina di regia cura il monitoraggio dell'attuazione della presente legge nonché degli effetti del programma strategico e del Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno, con particolare riguardo:

a) allo stato di conservazione e di fruizione dei percorsi;

b) all'andamento demografico dei comuni del Cammino dei pastori;

c) al numero di nuove attività economiche e di posti di lavoro attivati;

d) al numero di cittadini rientrati dall'estero che hanno trasferito la residenza o avviato iniziative nei comuni interessati.

2. Ogni due anni, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai risultati conseguiti in materia di tutela dei tratturi, sviluppo dei territori interni e rientro degli italiani all'estero.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie e di coordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla pre-

sente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma strategico di cui all'articolo 6 e del Piano per il percorso attrezzato del tratturo Magno di cui all'articolo 7, si provvede a valere sulle risorse già destinate ai cammini d'Italia, alle aree interne, all'agricoltura, all'ambiente, alla cultura, al turismo e alle politiche per gli italiani all'estero, anche attraverso l'eventuale utilizzo di fondi dell'Unione europea.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano in coordinamento con la disciplina prevista dalla legge 13 febbraio 2026, n. 24, alla quale si rinvia per quanto non espressamente previsto, ferme restando le disposizioni concernenti il Cammino dei pastori e il tratturo Magno che costituiscono norme speciali.

Art. 13.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA



19PDL0193930